

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

Regolamento per “la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali – istituzione della De.C.O. – Denominazione Comunale di origine”

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 12/01/2017.

Sommario

| | |
|---|----|
| Art. 1 - Oggetto e Finalità | 1 |
| Art. 2 - Ambito comunale di applicazione | 2 |
| Art. 3 - Definizioni | 3 |
| Art. 4 - Istituzione della De.C.O..... | 3 |
| Art. 5 - Istituzione del Registro De.C.O. | 4 |
| Art. 6 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni..... | 5 |
| Art. 7 - Logo De.C.O. | 5 |
| Art. 8 - Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali..... | 5 |
| Art. 9 - Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali..... | 6 |
| Art. 10 - Commissione comunale per la De.C.O..... | 7 |
| Art. 11 - Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo..... | 8 |
| Art. 12 - Controlli..... | 9 |
| Art. 13 - Sanzioni | 10 |
| Art. 14 - Struttura organizzativa competente | 10 |
| Art. 15 - Iniziative comunali..... | 10 |
| Art. 16 - Le tutele e le garanzie | 11 |
| Art. 17 - Rinvio alle norme statali e regionali | 11 |
| Art. 18 - Norme finali..... | 11 |

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e che sono uno strumento di promozione dell'immagine della città.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 ed ai sensi del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, volte alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, che, essendo tipiche di Massa, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono quindi meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritori di valorizzazione.
3. Con riferimento all'art. 13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su esso si generano, il Comune di Massa, grazie alle predette iniziative, intende curare la promozione e lo sviluppo del territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute su tutta la comunità.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi statuari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende valorizzare il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio massese.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed organizza e coordina attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De. C.O. (acronimo di "denominazione comunale").

Art. 2 - Ambito comunale di applicazione

In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e peculiarità;
- b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad essi connesse) che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento, anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche;
- c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento di attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, sia pubblici che privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi la salvaguardia dei beni e delle attività agro- alimentari;
- e) dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari tradizionali;
- f) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
- g) del sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P. etc) ai prodotti tipici del territorio e della collaborazione alla loro promozione.

Art. 3 - Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agro- alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica, o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti dalle suddette attività, ottenuto e realizzato sul territorio del Comune di Massa, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, o che ad esse si rifanno, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo ed aggiornamento.
2. L'aggettivo "tipico" è inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 4 - Istituzione della De.C.O.

1. Per i fini di cui al presente regolamento è istituita la De.C.O., Denominazione Comunale di Origine”, per attestare l’origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Massa.

Le De.C.O. sono così individuate e classificate:

Primo gruppo

La De.C.O. su un prodotto tipico.

La De.C.O. su un prodotto dell'artigianato alimentare.

La De.C.O. su un prodotto dell'artigianato legato alle attività agroalimentari.

Secondo gruppo

La De.C.O. su una ricetta.

La De.C.O. su una festa.

La De.C.O. su un sapere legato alle attività agroalimentari.

La De.C.O. su un terreno legato alle attività agroalimentari.

Terzo gruppo

Le De.C.O. multiple che riguardano situazioni multiple o aggregate come ad esempio la De.C.O. sulla pasticceria etc.

2. Attraverso la De.C.O. si mira a:

- a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
- b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale ed i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

3. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti al marchio “prodotto a Massa”.

4. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Massa. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 5 - Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 14 un registro pubblico per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Massa che ottengono la De.C.O..

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento, le seguenti voci:

- i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- gli estremi della delibera comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

4. L'iscrizione può essere concessa per le tipologie di prodotti agroalimentari come indicati all'art. 4 comma 1.

5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Massa, anche se non vi hanno la sede legale.

7. Su proposta della commissione di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità dei criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

8. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

9. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per prodotti diversi.

10. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 14 un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro- alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti e volte alla valorizzazione e promozione:
 - dei prodotti De.C.O.;
 - dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
 - di altri prodotti tipici locali;
 - di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale.
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta comunale su proposta della struttura organizzativa competente di cui all'art. 14 ed è soggetto a periodico aggiornamento.

Art. 7 - Logo De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5 e le iniziative di cui all'art. 6, verrà adottato un apposito logo identificativo a colori, così come allegato al presente regolamento.

Art. 8 - Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Massa ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti di buona qualità.
3. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
4. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti

alimentari.

5. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

6. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale sarà indicato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art. 9 - Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune stesso, che attiva le conseguenti verifiche, informando in tal caso le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la De.C.O. con le modalità indicate al successivo comma 4.

2. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche avvalendosi anche di esperti qualificati.

3. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.C.O. approvando anche il relativo disciplinare di produzione o la scheda identificativa.

4. Le imprese interessate ad ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O. ed il diritto di utilizzo del relativo logo presentano quindi al Comune una richiesta scritta in carta legale secondo il modello allegato al presente regolamento.

5. Le richieste di iscrizione devono essere corredate da una adeguata documentazione diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.

In particolare, dovranno essere indicati:

- ✓ il nome del prodotto;
- ✓ l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere il territorio del comune di Massa);
- ✓ le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
- ✓ i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- ✓ la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

6. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite o integrate dal Comune attraverso specifiche ricerche.

7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel registro De.C.O. è disposta, con l'iscrizione del prodotto, anche quella dell'impresa stessa.
8. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro delle De.C.O. si pronuncia la Commissione comunale di cui all'art.10, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, salvo tempi maggiori necessari per esaminare più domande nella stessa riunione.
9. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, avvalendosi della Polizia municipale, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
10. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
11. Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
12. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo. Alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
13. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
14. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.
15. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.C.O.
16. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Art. 10 - Commissione comunale per la De.C.O.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dalla Giunta comunale e presieduta dal Dirigente del settore competente o suo funzionario delegato.

Nella Commissione sono di norma rappresentati esponenti locali del settore agro-alimentare e gastronomico designati dalle associazioni di categoria agricole e commerciali locali.

2. La Commissione è composta da numero cinque membri e precisamente:

- PRESIDENTE: Sindaco o suo delegato (membro di diritto);

- MEMBRI: quattro tecnici o esperti scelti come indicato al comma precedente.

3. A supporto del lavoro della commissione, in considerazione della vastità delle tipologie di prodotti agro-alimentari da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.

4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e decide a maggioranza degli intervenuti.

6. Per quanto non disciplinato diversamente dal presente regolamento, si applicano alla suddetta Commissione le norme del vigente Regolamento comunale per il funzionamento delle commissioni tecniche.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della struttura organizzativa competente di cui all'art. 14.

8. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 11 - Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi di iscrizione (data e numero).

3. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.

4. Il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie e sul materiale di ogni genere.

5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività

nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto. La frutta o la verdura potranno essere venduti in sacchetti o borsine di carta e/o altro materiale con stampato a colori il logo De.C.O. Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all'art. 10.

6. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
7. Il Comune di Massa, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
8. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati.
9. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6, se ed in quanto applicabili.
10. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Massa a termini di legge.

Art. 12 - Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono essere

Effettuati, oltre che dal personale della Polizia Municipale, anche dai componenti della Commissione di cui all'art. 10, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione.

2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il logo De.C.O. o venduti come tali.

3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.C.O.

4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

5. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 10, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.C.O.

6. La Commissione formula il parere di cui al comma 5 solo dopo aver ascoltato in

contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.

7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 13 - Sanzioni

1. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;

b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;

c) la perdita dei requisiti richiesti;

d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;

e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;

f) frode alimentare.

2. In caso di particolare gravità può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.C.O. fino ad avvenuta ottemperanza della norma violata.

3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 14 - Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali del settore 6.

2. Il responsabile della struttura di cui al comma 1 è il dirigente del settore 6 che è anche il responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e cura la tenuta dei registri di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 15 - Iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'Ordinamento degli enti locali.

4. Presso il Comune, viene istituita una raccolta di materiale documentale vario e di testimonianze, sia di rilievo storico che tecnico, inerenti le produzioni tipiche locali, aperta alla libera consultazione del pubblico, anche a fini di studio e ricerca.

5. Il Comune, oltre ad attuare le iniziative previste dal presente regolamento, favorisce forme di coordinamento con tutte le organizzazioni, che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle colture e culture tradizionali.

Art. 16 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17 - Rinvio alle norme statali e regionali

1. Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 18 - Norme finali

1. Trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, e al fine di valutarne l'efficacia, il responsabile della struttura comunale competente presenterà alla Giunta comunale una relazione sullo stato di attuazione.

2. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla deliberazione consiliare di approvazione.

3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative (sempre nell'ambito dell'art. 1) ancorché non espressamente previste.